NUOVE NORME IN MATERIA DI REVISORI CONTABILI

Art. 13

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Sono iscritti nel registro, purche' presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995:

a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto - legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e' ridotto a cinque anni;

b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) hanno superato l'esame gia' previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'articolo 8, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.(1)

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 7 aprile 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di revisori contabili
Estremi	Legge 13 maggio 1997, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1997

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 209, comma 2) che "Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-revisori-contabili/art-13-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-27-gennaio-2010-n-39/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it